

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20
16121 GENOVA
TEL: 010 553241 – FAX: 010 5532460
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it
C. F. E. P. IVA: 03022160109

Genova, 2 settembre 2011

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 12/2011

Oggetto: DL 13.05.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. “decreto sviluppo”) - Novità in materia di accertamento

Premessa

Facendo seguito alla ns. circolare n. 10/2011, nella quale abbiamo affrontato le novità apportate dal c.d. “decreto sviluppo” in materia di Iva, si segnalano di seguito le principali novità dello stesso decreto in materia di accertamento, riguardanti in particolare:

- l'aumento del limite di ricavi per l'applicazione della contabilità semplificata;
- la tenuta della contabilità con strumenti informatici;
- le modalità di effettuazione delle verifiche fiscali;
- la presentazione di dichiarazioni integrative per modificare la richiesta di rimborso del credito in utilizzo in compensazione;
- l'abolizione dell'obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d'imposta la spettanza delle detrazioni ai fini delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Soggetti in contabilità semplificata - Aumento del limite di ricavi per l'applicazione del regime

Viene innalzato l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse automaticamente al regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 18 del DPR 600/73 (salvo che optino comunque per quello ordinario).

Per effetto delle modifiche, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non siano superiori a:

- 400.000,00 euro (prima 309.874,14 euro), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000,00 euro (prima 516.456,90 euro), per le imprese aventi per oggetto altre attività.

In questo caso, il regime contabile è applicabile dall'anno successivo.

Decorrenza dei nuovi limiti

In mancanza di una specifica disposizione transitoria e mutuando i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate (circ. 24.8.2001 n. 80) con riferimento al precedente adeguamento delle soglie, si ritiene che i nuovi limiti trovino applicazione già con riferimento al periodo d'imposta 2011.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Per individuare il regime contabile applicabile per l'anno 2011, occorre, quindi, verificare se, nel 2010, sono stati o meno superati i limiti di 400.000,00 o 700.000,00 euro.

Tenuta delle scritture contabili con strumenti informatici

Viene modificato l'art. 2215-bis c.c., che disciplina la tenuta delle scritture contabili (ai fini civilistici) con modalità informatiche (documenti informatici).

La citata disposizione stabilisce che:

- i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che siano richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici;
- le registrazioni contenute nei predetti documenti devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge;
- i libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dall'art. 2215-bis c.c., hanno l'efficacia probatoria definita dagli artt. 2709 e 2710 c.c. e, quindi, fanno prova contro l'imprenditore e possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

Modalità di tenuta

A seguito delle modifiche apportate dal DL 70/2011:

- gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti da disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, se vengono apposte, almeno una volta all'anno (prima "ogni tre mesi a far data dalla messa in opera"), la marca temporale e la firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto da esso delegato;
- qualora per un anno (prima 3 mesi) non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il nuovo periodo annuale (prima trimestrale).

Il "DL sviluppo" ha, quindi, reso meno stringente il termine per l'apposizione della marcatura temporale e della firma digitale.

Inoltre, è stato previsto che, per i libri e i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine annuale di cui sopra opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle suddette disposizioni fiscali.

Novità in materia di verifiche fiscali

Il "DL sviluppo" ha apportato alcune innovazioni in materia di verifiche fiscali presso i luoghi dove il contribuente esercita la propria attività imprenditoriale o professionale.

Come regola generale, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza possono accedere presso i suddetti locali con la sola autorizzazione amministrativa del capo ufficio, non essendo necessaria quella del pubblico ministero, circoscritta agli accessi presso l'abitazione del contribuente.

È importante sottolineare che le disposizioni in esame riguardano le verifiche eseguite in ambito fiscale (quindi per la scoperta di eventuali evasioni delle imposte, prime fra tutte IRPEF, IRES e IVA), e non quando la Guardia di Finanza compie sopralluoghi strumentali alla repressione dei reati, ancorché si tratti di reati fiscali.

Durata degli accessi

In relazione alla durata delle verifiche, viene confermato il limite generale dei 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 in casi di particolare complessità dell'indagine. Vengono però

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

chiarite le modalità di computo del suddetto limite, prevedendo che debba essere conteggiato con esclusivo riferimento al periodo di effettiva permanenza dei verificatori.

In pratica, se, ad esempio, i funzionari, dopo un primo accesso, “interrompono” il controllo per esaminare la regolarità delle fatture presso la propria sede, e poi ritornano per proseguire la verifica, tale lasso di tempo non viene conteggiato ai fini del rispetto dei 30 giorni.

Imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi

Regole particolari vengono poi stabilite per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, dove la verifica può durare al massimo 15 giorni, prorogabili di ulteriori 15 in casi di particolare complessità dell’indagine.

In questi casi:

- rimane fermo il suddetto criterio di computo sulla base dell’effettiva presenza dei funzionari;
- la verifica deve però essere contenuta nell’arco di un trimestre.

Accessi della guardia di finanza

Per la Guardia di Finanza, gli accessi presso le aziende e i luoghi dove viene esercitata l’attività professionale devono avvenire, per quanto possibile, in borghese.

La disposizione è strumentale ad evitare il danno all’immagine dell’azienda che la presenza di militari in uniforme potrebbe comportare.

Verifiche di diverse autorità amministrative

Le imprese possono essere soggette a controlli provenienti non solo dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, ma anche da altre autorità amministrative quali l’INPS e l’INAIL.

Con il “DL sviluppo” viene prevista l’emanazione di appositi decreti ministeriali per unificare i controlli posti in essere da diverse pubbliche amministrazioni, al fine di semplificare i rapporti tra cittadini e amministrazione.

Documenti già in possesso della pubblica amministrazione

Viene stabilito che il contribuente non deve esibire agli uffici finanziari (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) documenti già in loro possesso o in possesso di altre amministrazioni pubbliche.

Ciò costituisce un “rafforzamento” dello “Statuto dei diritti del contribuente”, dove è previsto che al contribuente non possono essere chiesti i suddetti documenti.

La previsione ha una grande importanza pratica, in quanto legittima il contribuente a non esibire, ad esempio in caso di richiesta mediante questionario ai fini del c.d. “redditometro”, documenti inerenti la proprietà di immobili e auto (sia i certificati catastali che quelli del PRA, infatti, sono già in possesso di altre amministrazioni pubbliche, nella specie l’Agenzia del Territorio e il PRA).

Tuttavia, è consigliabile tenere sempre un comportamento prudente nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, per cui, salvo situazioni particolari (es. impossibilità di esibire il documento in quanto la richiesta è stata inoltrata in periodo estivo, quando il contribuente si trovava in vacanza), occorre sempre esibire detti documenti.

Peraltro, la disposizione in esame potrà essere utile nella fase contenziosa, in quanto il giudice potrà prendere in considerazione il comportamento degli uffici, che, ad esempio, non abbiano riconosciuto la “validità” di un documento in sede di contraddittorio finalizzato all’accertamento con adesione solo perché non esibito in precedenza.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Presentazione di dichiarazioni integrative per modificare la richiesta di rimborso del credito in utilizzo in compensazione

Viene stabilito che i contribuenti possono integrare le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP:

- al fine di modificare l'originaria richiesta di rimborso del credito in opzione per il suo utilizzo in compensazione;
- presentando una nuova dichiarazione, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione da modificare;
- entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione (es. entro il 28.1.2012 in relazione al modello UNICO 2011 o IRAP 2011 da presentare telematicamente entro il 30.9.2011);
- sempreché il rimborso richiesto nella dichiarazione originaria non sia già stato erogato anche in parte.

L'intervento del "DL sviluppo" sembra quindi perseguire l'obiettivo:

- da una parte, di prevedere espressamente a livello normativo la possibilità di "ripensamento" sulla richiesta di rimborso;
- dall'altra, però, di limitarla temporalmente (120 giorni invece che entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo).

Utilizzo in compensazione del credito

L'utilizzo in compensazione del credito risultante dalla dichiarazione può avvenire:

- sia in forma "orizzontale" (o "esterna") nel modello F24, con altri importi a debito da versare (es. ritenute, contributi INPS, IVA periodica);
- sia in forma "verticale" (o "interna") nell'ambito della stessa imposta (es. scomputo del credito IRPEF, IRES o IRAP dal relativo versamento in acconto).

Passaggio da compensazione a rimborso

Sulla base del dato letterale della norma in esame, non sembra possibile applicare la nuova disciplina all'operazione inversa, cioè al passaggio dall'utilizzo in compensazione del credito alla richiesta di rimborso.

Dichiarazione IVA

Sempre sulla base del dato letterale della norma, non sembra inoltre possibile applicare la nuova disciplina in relazione alla dichiarazione annuale IVA.

Al riguardo, pertanto, salvo future interpretazioni "estensive" dell'Agenzia delle Entrate, la presentazione della dichiarazione integrativa IVA, con "passaggio" dalla richiesta di rimborso del credito all'utilizzo in compensazione, dovrebbe continuare a poter avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo.

Abolizione della Dichiarazione annuale al sostituto d'imposta della spettanza delle detrazioni sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Per effetto del "DL sviluppo", i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto) non hanno più l'obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d'imposta, affinché ne tenga conto in sede di ritenuta sui redditi corrisposti, i dati relativi alle detrazioni IRPEF per i familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12 del TUIR.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Efficacia della comunicazione

In assenza di variazioni, infatti, la suddetta dichiarazione al sostituto d'imposta ha effetto anche per i periodi di imposta successivi, come avveniva prima dell'entrata in vigore della legge Finanziaria 2008, che ha introdotto l'obbligo della dichiarazione annuale.

L'obbligo di presentare al sostituto d'imposta una nuova dichiarazione sussiste quindi solo in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (es. coniuge o figlio che cessa di essere fiscalmente a carico).

Familiari a carico di cittadini extracomunitari

In relazione ai familiari a carico di cittadini extracomunitari, per il riconoscimento delle detrazioni dovrebbero però rimanere ferme le specifiche disposizioni introdotte dalla legge Finanziaria 2007, riguardanti:

- la documentazione necessaria da presentare al sostituto d'imposta (es. documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto, se i familiari non sono residenti in Italia);
- per gli anni successivi, in assenza di variazioni, la necessità di effettuare una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata.

Detrazioni d'imposta per tipologie reddituali

L'obbligo di presentare al sostituto d'imposta la dichiarazione di spettanza delle detrazioni viene invece totalmente abolito con riferimento alle detrazioni IRPEF per tipologie reddituali (cioè quelle collegate al reddito di lavoro dipendente o assimilato o di pensione), di cui all'art. 13 del TUIR.

Anche in relazione a tali detrazioni, infatti, la legge Finanziaria 2008 aveva introdotto l'obbligo di dichiarazione annuale al sostituto d'imposta, ma era poi stato chiarito che potevano essere riconosciute dal sostituto d'imposta sulla base del reddito da esso erogato, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del contribuente.

Decorrenza

L'abolizione dell'obbligo di dichiarazione annuale al sostituto d'imposta per la fruizione delle detrazioni ex artt. 12 e 13 del TUIR dovrebbe avere efficacia già con riferimento al periodo d'imposta 2011.

Sanzioni

L'omissione della comunicazione al sostituto d'imposta delle variazioni che incidono sul riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico, di cui all'art. 12 del TUIR, comporta l'applicazione della sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro.

Peraltro, dovrà essere chiarito se la sanzione in esame è applicabile anche in caso di mancata comunicazione di variazioni favorevoli al contribuente (es. nascita di un figlio), in quanto tale omissione non comporta alcun danno per l'Erario (le ritenute IRPEF, infatti, verrebbero operate senza tenere conto della detrazione, che potrà essere usufruita solo nella dichiarazione dei redditi).

* * * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Tributario Societario